



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Allegato C

Ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020

Specifiche relative agli interventi riguardanti immobili di interesse culturale ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.

1. L'USR, attraverso l'istruttoria degli uffici competenti valuta l'ammissibilità delle singole lavorazioni e degli interventi, riservandosi nelle varie fasi del procedimento di non ammettere a contributo eventuali lavorazioni o interventi ritenuti incongrui o non giustificati in relazione al danno subito, alla dimensione ed alle caratteristiche dell'opera.

2. In linea generale sono da considerarsi ammissibili a contributo:

- tutte le opere necessarie per la riparazione del danno conseguente agli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, con specifico riferimento agli interventi rivolti alla eliminazione delle criticità locali e al miglioramento sismico. Sono altresì ammissibili le finiture strettamente connesse, cioè tutte le opere complementari all'esecuzione degli interventi sopra richiamati, necessarie a consentire il pieno ripristino della funzionalità dell'opera secondo la destinazione d'uso dell'immobile al 24 agosto 2016
- gli interventi di riduzione od eliminazione delle criticità strutturali finalizzati all'adeguamento sismico o al miglioramento sismico, anche in relazione al raggiungimento del livello di sicurezza richiesto per la nuova classe d'uso;
- gli interventi di efficientamento energetico integrati e conseguenti agli interventi di miglioramento sismico/adeguamento, che consentano la riduzione delle dispersioni energetiche con l'innalzamento di almeno 1 classe energetica oppure utilizzino fonti energetiche rinnovabili con una riduzione del fabbisogno di energia primaria non rinnovabile, calcolato in condizioni standard, di norma pari al 20% e, nel caso di demolizione e ricostruzione totale, la classe energetica A o superiore;
- la riparazione degli impianti danneggiati dal sisma, ovvero in conseguenza degli "interventi di ripristino con miglioramento sismico". E' consentito il completo rifacimento degli impianti qualora si dimostri che la loro realizzazione è necessaria per l'adeguamento alle norme tecniche di settore per la destinazione d'uso originaria;
- per immobili sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, gli interventi propedeutici all'avvio della progettazione preliminare (ad esempio rimozione, catalogazione e stoccaggio delle macerie e messa in sicurezza di beni culturali mobili o solidali alla struttura), secondo gli importi indicati nei quadri economici;
- le eventuali spese per trasporto da e per i depositi temporanei di arredi, strumentazione e archivi, qualora necessari e consequenziali alle lavorazioni previste, da rendicontare con presentazione della fattura della spesa sostenuta. Tali costi andranno previsti nell'ambito del quadro economico del progetto all'interno delle lavorazioni in economia;
- le opere di restauro degli elementi pittorici, limitatamente alle parti interferenti con la riparazione del danno e di restauro degli apparati decorativi degli affreschi, degli stucchi, dei mosaici, e di ogni altro bene "solidale" alla struttura come cori lignei, altari, organi, cibori, celi lignei, ecc.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

- la rimozione delle macerie e il loro smaltimento, le opere di pulitura e di rimozione delle polveri limitatamente alle aree interessate dall'intervento. Tali delle lavorazioni in economia;

- il ripristino delle aree esterne, a seguito della rimozione degli apprestamenti provvisori e degli accantieramenti necessari ad eseguire le opere, fino all'importo massimo pari al 5% calcolato sull'importo dei lavori;

- le mura perimetrali dei cimiteri nonché le murature delle recinzioni appartenenti ad edifici sottoposti alla tutela del D.Lgs.n. 42/2004 qualora siano parti integranti del complesso architettonico.

3. Non sono ammesse a contributo, a titolo esemplificativo:

- le opere di restauro pittorico se non collegati con la riparazione del danno e gli apparati decorativi che non facciano parte integrante della struttura;

- le opere di riorganizzazione funzionale, nel caso di modifica dell'uso pubblico, se non conseguenti all'intervento necessario di ripristino con miglioramento sismico;

- le opere di sistemazione esterne se non strettamente connesse con interventi per il miglioramento sismico;

Eventuali oneri per l'acquisto o l'esproprio di beni immobili da parte di enti attuatori pubblici sono esclusi dal contributo.

4. Il progetto, dovrà porsi il raggiungimento del massimo livello di sicurezza compatibile con i vincoli posti dalle esigenze di tutela architettonica e storico-artistica, in ogni caso dovrà garantire l'obiettivo di un miglioramento sismico e la verifica strutturale dovrà prevedere, oltre all'analisi strutturale con verifiche per meccanismi locali anche una verifica globale della struttura. In ogni caso, la progettazione, oltre alla riparazione del danno e al consolidamento strutturale ad esso connesso, dovrà porsi come obiettivo irrinunciabile l'eliminazione delle carenze di cui al punto 8.7.4 delle NTC del 2018 e s.m.i.